

COMUNE DI NURECI

Regolamento tagli stradali sul suolo pubblico comunale

(Allegato "A" alla Deliberazione del C.C. n° 10 del 24/03/2009)

Articolo n° 1

Campo di applicazione, finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina criteri e modalità per l'impiego del suolo e del sottosuolo, delle sedi stradali di proprietà comunale e di aree di uso pubblico con l'obiettivo primario di razionalizzare la posa e gestione dei servizi tecnologici a rete in modo da ottimizzare, per quanto possibile, la qualità dei servizi favorendo la necessaria tempestività degli interventi e consentendo, nel contempo, la regolare agibilità del traffico urbano, veicolare e pedonale, al fine di evitare il disagio alla popolazione nell'area interessata ai lavori.
3. Costituiscono oggetto di questo regolamento le autorizzazioni per la manomissione di suolo pubblico richieste da soggetti pubblici e privati, o da Enti e Società affidatari e/o gestori di servizi pubblici, riguardanti l'esecuzione d'interventi di costruzione, ampliamento, manutenzione e riparazione di reti di pubblico servizio, che comportino qualsivoglia intervento su suolo pubblico, su aree di proprietà comunale ovvero su strade o aree con servitù di pubblico transito.
4. L'autorizzazione alla manomissione stradale ha validità di autorizzazione per l'occupazione temporanea delle aree necessarie per eseguire i lavori di taglio stradale.
5. Per il rilascio di qualsiasi autorizzazione inerente tagli stradali o comunque aree di proprietà dell'Amministrazione Comunale dovranno rispettarsi scrupolosamente le disposizioni degli articoli successivi.

Articolo n° 2

Normativa di riferimento

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia di:

- a. elettrodotti, gasdotti, linee elettriche, telefoniche, telecomunicazioni, fognature, in particolare alle linee guida della Direttiva P.C.M. del 3 marzo 1999 predisposto dal Ministro dei LL.PP. (razionale sistemazione nel sottosuolo di impianti tecnologici pubblicata nella G.U. n° 58 del 11/03/1999);
- b. al Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 ed al relativo Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, alle norme sulla sicurezza dei cantieri di cui al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 ed alle norme per il segnalamento dei cantieri temporanei stradali di cui al D.M. 10/02/2002 e loro s.m.i.;
- c. ai vigenti regolamenti comunali, in particolare al Regolamento, al Regolamento Edilizio, al Regolamento Comunale per "l'occupazione di spazi ed aree pubbliche";

Articolo n° 3

Competenza al rilascio delle autorizzazioni

1. Ai fini dell'applicazione e dell'attuazione del presente regolamento l'ufficio Tecnico Comunale sarà l'ufficio deputato al rilascio delle autorizzazioni alla manomissione e tagli su aree di proprietà comunale ovvero strade o aree con servitù di pubblico transito. Tale ufficio costituirà l'interfaccia unificata del Comune nei riguardi sia degli operatori esterni che delle strutture interne all'Amministrazione Comunale, provvedendo al coordinamento di tutti i lavori da autorizzare, di concerto con il Comando di Polizia Municipale.
2. La definizione delle pratiche in questione è demandata al Responsabile del Servizio Tecnico, che assumerà la funzione di responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90.

Articolo n° 4

Soggetti titolati a richiedere l'autorizzazione

1. possono richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di taglio stradale o alla manomissione del suolo pubblico per interventi di nuova posa, sostituzione, riparazione, manutenzione, ampliamento delle condotte e degli allacciamenti alle utenze private, esclusivamente i soggetti gestori/erogatori di pubblici servizi, pubblici e privati, proprietari o concessionari di reti di servizio pubblico di acquedotto, fognatura, elettrico, telefonico, telecomunicazioni, gas di città e quelli di servizi che interessano comunque le strade, per le tipologie di lavoro di cui all'art. 1 del presente regolamento.

2. possono richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di taglio stradale o alla manomissione del suolo pubblico per interventi diversi da quelli compresi nella casistica prescritta al comma 1, anche soggetti, diversi da quelli indicati nel comma precedente. In tale caso, le opere per cui si chiede l'autorizzazione e le motivazioni addotte nell'istanza saranno valutate dall'ufficio deputato all'istruttoria per rilascio dell'eventuale autorizzazione.

4. Tutte le richieste presentate all'Amministrazione Comunale per il rilascio di autorizzazioni interessanti tagli stradali, ivi compresi gli attraversamenti di aree comunque appartenenti all'Amministrazione Comunale, per la posa di canalizzazioni, cavi, allacci fognari e simili, dovranno essere consegnate tramite l'Ufficio Protocollo, al Responsabile del procedimento di cui all'art. 3, il quale procederà a effettuare una prima istruttoria, il cui contenuto è descritto negli articoli seguenti.

Articolo n° 5

Istanza per l'autorizzazione

1. Le attività di qualsiasi natura che comportino il taglio o la manomissione del suolo pubblico sono soggette a preventiva autorizzazione da parte del Comune, secondo le modalità riportate nel presente Regolamento. L'istanza di autorizzazione, da presentare su apposito modulo disponibile presso il Servizio Tecnico, dovrà essere indirizzata al Responsabile del Servizio e contenere tutti gli elementi necessari al fine dell'esatta individuazione e comprensione delle opere da eseguire e dovrà essere redatta indicando obbligatoriamente:

a. gli estremi del soggetto richiedente, completo di indirizzo di residenza ovvero nome e cognome del legale rappresentante dell'Ente e Società, completo di indirizzo della sede legale, del Codice Fiscale ed eventualmente della Partita I.V.A.;

2. Dovranno essere obbligatoriamente allegati, in triplice copia, i seguenti elaborati grafici firmati da un tecnico abilitato:

a. una dettagliata planimetria in scala 1:500, con l'indicazione esatta delle aree e delle superfici interessate dagli scavi in via provvisoria e definitiva, debitamente quotata, con gli schemi indicativi della rete fognaria, idrica, elettrica, telefonica e del gas esistenti, l'indicazione della posizione dei relativi pozzetti o corpi tecnologici fuori terra presenti in loco: le indicazioni non dovranno essere generiche ma saranno riferite, con le relative distanze e quote, a punti fissi sul terreno, quali spigoli di fabbricati, con distanze dagli stessi o dalle cordone dei marciapiedi, dai pozzetti e simili;

b. particolari costruttivi in scala adeguata debitamente quotati, da cui risulti in modo non equivoco la profondità dello scavo e le quote altimetriche della posa degli impianti rispetto al piano viabile e pedonabile;

c. relazione illustrativa con l'indicazione dei tempi necessari per l'esecuzione dei lavori, degli strumenti e dei macchinari che si intendono utilizzare, la quantificazione della superficie interessata dagli scavi e del suolo pubblico occupato dal cantiere, la stima analitica della quantità di rifiuti inerti al netto del materiale riutilizzabile, espressa in metri cubi, prodotti dagli scavi e demolizioni; la denominazione e l'ubicazione dell'impianto di smaltimento presso il quale si dovranno conferire i rifiuti inerti nel caso in cui ricorra; l'indicazione e l'ubicazione del terreno e/o ditta presso i quali si dovranno conferire terra vegetale e/o di sbancamento e/o materiale da costruzione riciclabile nel caso in cui ricorra;

d. piano di viabilità alternativo, nel solo caso in cui si preveda la chiusura al traffico veicolare di strade pubbliche o aperte al pubblico.

3. Dovrà essere obbligatoriamente allegata, in duplice copia, una tavola grafica formata da una planimetria indicativa dei punti di scatto con almeno quattro fotografie a colori delle dimensioni minime di cm. 15x10 circa, incollate a un cartoncino formato A4 riproducenti le aree interessate dai lavori e quelle immediatamente adiacenti.

4. Dovrà essere obbligatoriamente presentata, nel caso in cui ricorra tale circostanza, una dichiarazione del tecnico incaricato, resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i., dalla quale risulti che tutto il materiale prodotto durante gli scavi sarà riutilizzato in loco per il reinterro, nel rispetto delle norme ambientali stabilite nel Codice dell'Ambiente D.Lgs n° 152/2006.

5. Dovrà essere obbligatoriamente allegata alla domanda l'attestazione del versamento di Euro 51,16 sul c/c n. 16483091 intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Nureci indicando come causale diritti di segreteria.

6. La larghezza minima degli scavi sarà computata pari a metri 0.50 per il ripristino delle pavimentazioni in calcestruzzo, in pietrini di cemento, delle aree sistemate a verde o non ancora sistemate, ricadenti nelle tipologie A,C,G e H previste nell'articolo 15 del presente Regolamento.

7. La larghezza minima degli scavi sarà computata pari a metri 1.50 per il ripristino del manto bituminoso, della pavimentazione in basolato lavico, lastroni di granito, acciottolato e/o materiale litoide della sede stradale, ricadenti nelle restanti tipologie previste nell'articolo 15 del presente Regolamento.

Articolo n° 6

Termini e modalità del procedimento istruttorio

1. Il Responsabile del procedimento, accertati in fase di prima istruttoria la sussistenza dei requisiti necessari e la completezza e l'adeguatezza della documentazione presentata, entro trenta giorni instruirà la pratica ovvero, nello stesso

termine, procederà alla richiesta ai soggetti richiedenti dell'integrazione dell'eventuale documentazione mancante o incompleta.

2. La mancata o inesatta indicazione dell'ubicazione dell'intervento o dello sviluppo del tracciato, la mancata o incompleta indicazione della superficie interessata dal taglio stradale e dai lavori, la mancata o incompleta presentazione della documentazione, prevista nell'articolo 5 del presente regolamento, è motivo di sospensione della pratica e dei termini istruttori.

3. Il Responsabile del procedimento comunicherà al soggetto richiedente la sospensione del procedimento e la richiesta di integrazione della eventuale documentazione mancante o incompleta, il quale disporrà di 30 giorni per integrare la documentazione. In mancanza dell'integrazione richiesta entro il termine indicato la domanda di autorizzazione si intende automaticamente respinta.

Articolo n° 7

Rilascio parere del Comandante della P.M.

1. Il Responsabile del procedimento, dopo la prima istruttoria, se l'intervento da autorizzare interessa correnti di traffico di particolare intensità, trasmetterà la pratica al Comandante della P.M., il quale dovrà esprimere, entro 24 ore, il proprio parere sull'esistenza o meno di particolari intralci alla circolazione stradale durante l'esecuzione dei lavori richiesti.

2. Il Comandante della P.M., dopo l'istruttoria per il rilascio del parere di competenza, ritrasmetterà la pratica al Responsabile del procedimento.

Articolo n° 8

Comunicazione importi al soggetto richiedente

1. Il Responsabile del procedimento comunicherà successivamente ai richiedenti l'importo delle somme che dovranno pagare per il rilascio delle autorizzazioni in questione, in particolare l'importo del deposito cauzionale per garantire la corretta esecuzione dei lavori, calcolato in base alle tariffe previste all'articolo 8, da versare sul c/c n. 16483091 intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Nureci.

Articolo n° 7

Polizza fideiussoria a carico dei gestori di reti di pubblico servizio

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni i soggetti gestori/erogatori di pubblici servizi, dovranno presentare, per gli interventi previsti dal presente Regolamento, apposita polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione dei ripristini e dell'esatto adempimento delle prescrizioni tecniche contenute nel presente regolamento. La garanzia, dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

2. L'importo della fideiussione sarà stabilito dall'Amministrazione sulla base dei lavori da eseguire, sarà valutato in relazione alla superficie complessiva delle aree pubbliche interessate dalle attività di manomissione, alle relative tipologie, ed ai costi unitari stabiliti nell'art. 8.

3. L'Amministrazione procederà ad escutere la polizza nei seguenti casi:

a. Nel caso in cui dall'azione od omissione del soggetto autorizzato derivi grave pericolo per l'incolumità pubblica l'amministrazione comunale procederà senza alcun preavviso all'eliminazione dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute.

b. In caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che entro 5 giorni dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale periodo l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio per l'eliminazione del pericolo, con il recupero in danno delle spese sostenute.

c. Nelle ipotesi di ripristini non conformi alle specifiche tecniche predisposte dall'Amministrazione, previo invio – anche solo mediante fax – di specifica nota al soggetto autorizzato, che dovrà provvedere al corretto ripristino nel termine di 20 giorni dalla comunicazione suddetta. Se il concessionario non provvede nel termine indicato l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute.

4. Il soggetto autorizzato, ai fini del rilascio della autorizzazione richiesta, è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni che possa subire l'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che copra altresì le ipotesi di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori. L'importo di tale polizza è fissato in € 500.000,00.

5. Il recupero in danno della spesa sostenuta avverrà applicando i prezzi, contenuti nel tariffario di cui all'art. 8 del presente Regolamento, alle superfici di ripristino.

Articolo n° 8

Tariffe cauzione a carico del soggetto esecutore dei lavori

1. Per il rilascio delle autorizzazioni, il richiedente, privato o soggetto gestori/erogatori di pubblici servizi che non hanno presentato polizza fideiussoria a garanzia della corretta esecuzione dei ripristini, dovranno versare una cauzione il cui importo sarà calcolato in base alle seguenti tariffe:

A - Marciapiedi € 155,00/mq

B - Strade asfaltate € 103,00/mq

C - Strade pavimentate in calcestruzzo € 110,00/mq

D - Strade sistemate con lastre in granito € 413,00/mq

E - Strade sistemate con ciottoli nel centro storico € 300,00/mq

F - Aree sistemate a verde € 77,00/mq

G - Aree non ancora sistemate (reliquati in terra naturale) € 25,00/mq

H - Strade esterne all'abitato non asfaltate € 18,00/mq

Articolo n° 9

Rilascio dell'autorizzazione ordinaria

1. Le autorizzazioni saranno rilasciate, dopo il pagamento di quanto dovuto, limitando al massimo il tempo necessario per la loro esecuzione: in modo particolare il Responsabile del Servizio Tecnico dovrà stabilire, con i dati acquisiti, se i lavori debbano essere eseguiti durante le ore notturne o diurne, se è necessario depositare i calcoli delle strutture in cemento armato e la durata stessa dell'autorizzazione.

2. Il richiedente ha l'obbligo di presentare la comunicazione di inizio lavori al protocollo del Comune, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.

3. L'autorizzazione è valida per la durata stabilita nella stessa ed i termini per l'esecuzione dei lavori iniziano a decorrere dalla data indicata nella comunicazione di inizio lavori trasmessa al Responsabile del Procedimento.

4. Allo scadere dei termini per l'esecuzione dei lavori il richiedente o in alternativa il direttore dei lavori/referente unico incaricato dal gestore di pubblico servizio, ha l'obbligo di presentare, al protocollo generale del Comune, la comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori, indirizzata al Responsabile del procedimento del Servizio Tecnico del Comune di Nureci. La comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori deve essere corredata da una relazione tecnica finale, redatta dal direttore dei lavori/referente unico incaricato dal gestore di pubblico servizio, attestante la corretta esecuzione del ripristino, che i lavori sono stati completamente eseguiti, che le aree adiacenti al cantiere sono state ripulite e che non sono stati arrecati danni a strutture pubbliche.

5. La comunicazione di inizio lavori dovrà contenere l'indicazione del nominativo ed il recapito telefonico del direttore dei lavori, gli estremi delle imprese esecutrici e i nominativi dei loro Tecnici di cantiere responsabili dei lavori e relativi recapiti telefonici.

6. La comunicazione di inizio lavori dovrà essere corredata dal D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) dell'impresa esecutrice, in assenza del quale l'autorizzazione rilasciata non ha validità ed i lavori non potranno essere iniziati.

7. I lavori iniziati senza la comunicazione di inizio lavori completa di D.U.R.C. o proseguiti oltre i termini concessi dall'autorizzazione sono considerati a tutti gli effetti abusivamente eseguiti, con tutte le conseguenze che da tale fatto derivano, non esclusa l'esecuzione dei ripristini d'ufficio, ponendo a carico dei soggetti inadempienti tutti gli oneri conseguenti, fino a coprire gli oneri comunque sostenuti dall'Amministrazione comunale.

8. Al Comandante della P.M. restano gli oneri per il controllo della segnaletica stradale e se sussistano situazioni di pericolo conseguenti le autorizzazioni stesse. In seguito alla ricezione della comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori o in mancanza alla scadenza del tempo concesso nell'autorizzazione, il Comandante la P.M. dovrà verificare che i lavori sono stati completamente eseguiti, che le aree adiacenti al cantiere sono state ripulite e che non sono stati arrecati danni a strutture pubbliche.

Articolo n° 10

Rilascio dell'autorizzazione a sanatoria in casi d'urgenza

1. Nei casi di estrema urgenza, determinati da eventi imprevedibili derivanti da cause geologiche, idriche e fognarie, o che possano creare pericolo per la pubblica incolumità, arrecare danno alle cose o quando sia necessario ripristinare un pubblico servizio essenziale interrotto, si potrà procedere all'esecuzione delle opere necessarie ed al ripristino

dello stato dei luoghi, senza attendere il rilascio dell'autorizzazione, previa comunicazione di inizio lavori e delle ragioni dell'urgenza giustificative, al Servizio Tecnico del Comune di Nureci, corredata dai nominativi e recapiti telefonici del Direttore dei lavori, delle imprese esecutrici e dei loro Tecnici di cantiere responsabili dei lavori e copia polizza fidejussori di cui al precedente art. 7, da inviare via Fax al n° 0783/96646.

2. Il soggetto responsabile dell'intervento, entro 20 giorni dal verificarsi delle situazioni descritte al comma precedente, ha comunque l'obbligo presentare la domanda per il rilascio dell'autorizzazione a sanatoria, corredata della documentazione normalmente prescritta e completata da una documentazione fotografica ante e post intervento eseguito in stato di urgenza.

Qualora non venga presentata la domanda a sanatoria o non siano evidenti i caratteri di estrema urgenza, i lavori saranno considerati a tutti gli effetti abusivamente eseguiti, con tutte le conseguenze che tale fatto comporta.

Articolo n° 11

Proroga dei termini stabiliti nell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori

Qualora nel corso dell'esecuzione delle opere si manifestino difficoltà di esecuzione derivanti da cause imprevedute e imprevedibili che rendano necessario prolungare la durata dei lavori oltre i termini stabiliti nell'autorizzazione rilasciata, il richiedente ha l'obbligo di presentare, prima della scadenza, domanda di rinnovo e di proroga indicando il tempo necessario per completare le opere, nonché l'obbligo di comunicare eventuali interruzioni e riprese dei lavori.

Articolo n° 12

Collaudo dei lavori

1. Il collaudo sarà eseguito dal Responsabile del procedimento non prima che siano trascorsi 120 giorni dalla comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori, a garanzia dei vizi occulti che si potrebbero presentare a seguito del consolidato costipamento ed assestamento della struttura stradale.

Qualora l'esito del collaudo sia positivo, cioè risulti che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte e che le aree circostanti sono state completamente ripulite, il Responsabile del procedimento emetterà un certificato di regolare esecuzione. Qualora il Responsabile del procedimento non esegua il collaudo entro il termine dei 150 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori, gli stessi si intendono regolari, ed ai fini della dichiarazione di regolarità del ripristino.

5. Qualora i lavori autorizzati non siano collaudabili o siano collaudabili parzialmente ed il ripristino delle aree non sia stato effettuato a regola d'arte, la ditta incaricata sarà invitata ad eseguire i lavori contestati in un congruo lasso di tempo, la cui durata sarà stabilita dal Responsabile del Servizio.

6. Nel caso in cui i soggetti interessati non provvedano nel tempo stabilito ad eseguire i lavori anzidetti, gli stessi saranno eseguiti da altra ditta incaricata dall'amministrazione o d'Ufficio secondo le precise disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio, ponendo a carico dei soggetti inadempienti tutti gli oneri conseguenti, fino a coprire gli oneri comunque sostenuti dall'Amministrazione per le ragioni anzidette.

7. La manutenzione degli interventi di ripristino, fino al positivo collaudo delle opere, dovrà essere eseguita a cura e spese del soggetto esecutore dei lavori ogni qualvolta vengano meno le condizioni di sicurezza o si manifesti deterioramento del ripristino, fermo restando la garanzia decennale prevista dal Codice Civile.

8. Il Responsabile del procedimento darà disposizioni alla Ragioneria per l'incameramento delle somme, versate in conto cauzione, dai richiedenti privati o all'escussione delle polizze fidejussorie presentate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi, previa diffida ad adempiere entro 5 giorni, nei seguenti casi:

a. nel caso in cui dall'azione od omissione del soggetto autorizzato derivi grave pericolo per la pubblica incolumità l'amministrazione procederà all'eliminazione dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute;

b. nell'ipotesi di ripristini non conformi alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e nei vigenti regolamenti comunali l'amministrazione procederà al corretto ripristino dei luoghi, con successivo recupero in danno delle spese sostenute;

Articolo n° 13

Condizioni generali per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti e degli interessi di terzi e del Comune, verso i quali il richiedente e la ditta esecutrice assume ogni responsabilità, rimanendo obbligati a tenere indenne il Comune stesso da ogni danno, opera o azione molesta che possono essere arrecati a terzi, in qualunque modo, tempo e per qualsiasi ragione, per effetto dell'autorizzazione stessa.

2. L'autorizzazione è rilasciata in via provvisoria, poiché il Dirigente di Settore può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, l'autorizzazione utilizzata in modo non conforme alle disposizioni di Legge e Regolamento, o alle

condizioni cui sia stato subordinato il rilascio nonché quando lo impongano comprovati motivi di pubblico interesse o sopravvenute esigenze di carattere generale.

3. L'autorizzazione è rilasciata con l'obbligo di eseguire i lavori secondo le condizioni generali e speciali prescritte, secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio Tecnico del Comune di Nureci.

4. L'autorizzazione è rilasciata con l'obbligo per il richiedente e per i soggetti incaricati dei lavori, di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione veicolare e pedonale e comunque di osservare le disposizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada D.Lvo n° 285 del 30/04/1992 e s.m.i. e nel suo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 e s.m.i.

5. L'autorizzazione, firmata dal Responsabile del Servizio Tecnico dell'Amministrazione Comunale, sarà firmata dal richiedente o delegato al momento del ritiro.

6. Dell'autorizzazione rilasciata faranno parte integrante gli allegati grafici presentati dal richiedente vistati dal Responsabile del procedimento.

7. Il Responsabile del procedimento trasmetterà copia delle autorizzazioni rilasciate al Comando della P.M., completa degli elaborati necessari per i provvedimenti di competenza.

Articolo n° 14

Prescrizioni tecniche per l'esecuzione dei lavori

1. Nel cantiere dovrà essere obbligatoriamente esposto il cartello di cantiere, delle dimensioni minime di cm. 100 x 100, che dovrà riportare in maniera leggibile ed indelebile gli estremi:

- dell'autorizzazione rilasciata;
- l'oggetto dei lavori in esecuzione;
- della durata dei lavori;
- della data di inizio e fine dei lavori;
- della ditta esecutrice, del committente, del responsabile di cantiere e dei lavori.

2. Per interventi di ripristino del manto bituminoso, della pavimentazione in basolato lavico, lastroni di granito e/o materiale litoide della sede stradale, la larghezza minima computata sarà pari a metri 1.50, in modo da garantire un adeguato costipamento della pavimentazione stradale.

4. I soggetti gestori/erogatori di pubblici servizi, devono ripristinare il manto di usura della sede stradale interessata dal taglio stradale per la larghezza di intervento fino a cm. 60, ovvero per la larghezza della semicarreggiata nel caso di tagli superiori a cm. 60.

5. Indipendentemente dalla dimensione della carreggiata, ad insindacabile giudizio del Responsabile del Servizio, il ripristino sarà esteso a tutta la carreggiata qualora la superficie non interessata dagli scavi risulti deteriorata in conseguenza degli stessi.

6. Dovrà essere immediatamente realizzato il ripristino provvisorio del manto di usura superficiale delle strade bitumate interessate dagli scavi con uno strato di binder o calcestruzzo dello spessore minimo di cm. 10, al fine di garantire la pubblica incolumità ed evitare sinistri stradali. Tale strato sarà fresato o rimosso solo in seguito al consolidato costipamento ed assestamento della struttura stradale e immediatamente sostituito con il conglomerato bituminoso (binder e tappetino) dello stesso spessore del manto stradale preesistente.

7. E' vietato l'impiego del calcestruzzo cementizio per i ripristini definitivi delle pavimentazioni stradali bitumate.

8. Sono a carico del gestore del servizio il controllo, la manutenzione, il mantenimento in esercizio di ogni elemento di corredo superficiale delle reti dei sottoservizi (chiusini, pozzetti, griglie, armadietti, canalizzazioni) che interessino aree di proprietà comunale o soggette al pubblico transito. Inoltre i chiusini di accesso ai manufatti interrati, ispezionabili e non, dovranno riportare chiaramente indicato, sulla parte superiore, il nominativo del soggetto gestore e la tipologia del servizio interrato.

9. I proprietari di immobili sono tenuti a mantenere funzionante, integra ed efficiente la propria rete fognaria, compreso il lavaggio, sino all'innesto nella rete di fognatura pubblica. L'allacciamento anche se ubicato su suolo pubblico, costituisce pertinenza essenziale degli immobili, pertanto la sua manutenzione è a carico dei proprietari dell'immobile.

10. I proprietari dell'immobili sono tenuti a dotare il proprio impianto fognario di efficaci apparecchi di non ritorno atti a prevenire gli eventuali casi di rigurgito dal collettore fognario pubblico.

11. Qualora si verificino danni al sistema fognario addebitabile a negligenza nonché manomissione a carico di privati e si configuri l'urgenza di provvedere immediatamente, il gestore del servizio idrico integrato provvederà, previa contestazione, direttamente all'esecuzione dei lavori necessari, con addebito delle spese a carico del responsabile.

12. Il Comune ed il gestore del servizio idrico integrato, non rispondono degli eventuali danni a cose o persone per cause derivanti dalla mancata o non corretta manutenzione a carico dei privati e da rigurgiti di liquami nel tratto di rete fognaria privata, anche se dovuti a sovraccarico o occlusione della pubblica fognatura.

Articolo n° 15

Penali per ritardo esecuzione dei lavori

1. In caso di ritardo nei lavori di ripristino rispetto ai tempi previsti nell'autorizzazione, in mancanza di istanza di proroga del termine, si applicheranno le seguenti penali:

a. per i soggetti esecutori dei lavori incaricati dai richiedenti privati la somma dovuta sarà pari al 25% dell'importo versato a titolo di cauzione;

b. per i soggetti gestori/erogatori di pubblici servizi la somma dovuta è stabilita in € 100,00 per ogni giorno di ritardo.

2. Tali somme saranno acquisite dall'Amministrazione tramite incameramento delle somme detenute a titolo di garanzia o escussione delle polizze fidejussorie.

Articolo n° 16

Inadempimenti nell'esecuzione dei lavori

1. Qualora un soggetto, nell'arco di un anno, assommi un numero di inadempimenti nell'esecuzione dei lavori, con esecuzione da parte del Comune e incameramento della fideiussione o della cauzione, pari o superiore a cinque, sarà sottoposto, nel successivo anno solare, ad raddoppio della cauzione e non potrà avvalersi della facoltà di presentare cauzione sotto forma di polizza fidejussoria.

2. In tali casi qualsiasi concessione per tutto l'anno solare di riferimento sarà rilasciata previo versamento della cauzione in denaro.

Articolo n° 17

Sanzioni

1. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, in caso di contestazione, saranno poste a carico della parte inadempiente agli obblighi contrattuali.

2. Chiunque esegua lavori senza l'autorizzazione prescritta dal presente Regolamento o in difformità da essa è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel Nuovo Codice della Strada D.Lvo n° 285 del 30/04/1992 e s.m.i., nel relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 e s.m.i., ed all'irrogazione delle ulteriori sanzioni previste dall'ordinamento giuridico.

3. Chiunque esegua lavori senza l'autorizzazione prescritta o in difformità da essa è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria, il cui importo sarà calcolato in misura pari al doppio della cauzione normalmente dovuta in base al tariffario, contenuto nell'articolo 8 del presente regolamento, a seconda della tipologia di superficie su cui si è stato eseguito l'intervento.

Articolo n° 18

Norme finali

1. Col presente regolamento si intendono approvati il modello tipo di domanda da presentare per le richieste ed il modello tipo per l'istruttoria tecnica propedeutici al rilascio delle relative autorizzazioni.

2. Con l'approvazione del presente regolamento, si considerano decaduti tutti i patti stipulati in precedenza, tra l'Amministrazione Comunale e i soggetti gestori/erogatori di pubblici servizi, in contrasto con le norme del presente regolamento.